

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI  
Seconda CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2010 promossa da:

**FIDEIUSSORI + SOCIO**

**Contro**

-attori-

**BANCA**

-convenuta-

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Nell'atto di citazione notificato alla banca ed iscritto a ruolo il 06.10.2010, gli odierni attori hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo omissis/2010 del Tribunale di Velletri, rassegnando le seguenti conclusioni:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione od eccezione: -in via preliminare, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. omissis/10; - nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto stesso; con vittoria di spese generali, competenze ed onorari".*

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.03.2011 si è costituita in giudizio la banca chiedendo il rigetto delle pretese avversarie con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Gli attori espongono di aver ricevuto il 10.07.2010 la notifica del decreto ingiuntivo omissis/2010 in cui veniva loro intimato il pagamento di €183.394,85.

I motivi di opposizione sono costituiti da una prima eccezione consistente nel disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle lettere di fideiussione.

Una seconda eccezione si riferisce alla violazione dell'art. 1956 c.c. da parte dell'istituto di credito che avrebbe concesso prestiti di importi superiori a quelli che il debitore principale sarebbe stato in grado di restituire, nonché violazione del dovere di buona fede e diligenza perché la banca avrebbe operato a danno dei garanti consentendo il progressivo indebitamento del soggetto garantito.

La Banca si è costituita in giudizio sostenendo di aver concesso alla società diverse linee di credito sul conto corrente omissis acceso presso la propria filiale n. omissis. In particolare la concessione

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Dott. Daniele D'Angelo, 22 giugno 2016, n. 2061*

del credito sarebbe stata disposta con una prima lettera del 14.07.1992, una seconda del 07.08.2001, una successiva del 19.05.2003 e l'ultima del 19.05.2005 (cfr. allegato 9 alle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta).

A garanzia di dette linee di credito hanno rilasciato fideiussione gli odierni attori, intimati a mezzo del decreto ingiuntivo opposto.

All'udienza del 20.04.2011 è stata disposta la sospensione delle provvisoria esecutività del decreto opposto a causa del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli attori.

Il 04.02.2014 è stato conferito al C.T.U. l'incarico volto a verificare la veridicità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni attivate dall'istituto di credito.

Il 18.07.2014 è stato depositato l'elaborato peritale e all'udienza del 03.03.2016 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La pretesa avanzata dalla banca si fonda sull'estratto conto intestato alla società ed ai contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni attori a garanzia di detto rapporto bancario.

Invero la convenuta ha prodotto le lettere di fideiussione (cfr. allegato 2 alla nota di deposito del 31.05.2010) le cui sottoscrizioni sono contestate dai convenuti come apocrife.

Proprio in virtù di detta eccezione è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni sono da ritenersi coerenti ed immuni da vizi logici e, per questo, interamente recepite dall'organo giudicante.

In particolare è stata appurata l'autografia della sottoscrizione apposta da fideiussoreUNO il 16.05.2003 in calce alla fideiussione in cui è stata prestata garanzia per l'importo massimo di 404.398,79; l'autografia della sottoscrizione apposta da fideiussoreDUE su tutti i documenti prodotti dalla convenuta; l'autografia della sottoscrizione apposta da fideiussoreTRE il 24.05.1993 in calce alla fideiussione in cui è stata prestata garanzia per l'importo massimo di Lire 780.000.000; l'autografia della sottoscrizione apposta da fideiussore4 su tutti i documenti oggetto della verifica.

E' stata esclusa dall'indagine peritale socio non avendo sottoscritto alcun atto di garanzia.

Con riguardo ai sottoscrittori delle garanzie attivate deve rilevarsi quanto segue.

Tutti i contratti sottoscritti riportano la clausola secondo cui "*il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio*" (ad esempio, cfr. articolo 7 della fideiussione del 24.05.1993).

Parimenti è riportata la clausola di deroga all'art. 1956 c.c. ed all'art. 1957 c.c.

Sul punto la giurisprudenza chiarisce che vale a qualificare come contratto autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione, della clausola di "PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.

In forza dell'anzidetta clausola, infatti, l'obbligo del garante di pagare alla banca immediatamente, a semplice richiesta scritta, la previsione derogatrice dell'art. 1939 c.c., in forza della quale le parti abbiano espressamente convenuto che la garanzia manterrebbe i suoi effetti anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, e la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni di cui agli

*Sentenza, Tribunale di Velletri, Dott. Daniele D'Angelo, 22 giugno 2016, n. 2061*

art. 1956 e 1957 c.c., inducono a escludere il carattere di accessorialità dell'obbligazione di garanzia, che invece si connota per una piena autonomia rispetto al rapporto principale garantito (Corte d'Appello di Palermo, Sez. III, sen. n. 953 del 04.06.2013).

Come noto l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. civ., sez. U., sent. n. 3947 del 18/02/2010; conf.: Cass. civ., sez. III, sent. n. 19736 del 27/09/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10998 del 19/05/2011).

Infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorialità della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.

Nel caso di specie l'esistenza di una clausola che legittima l'escussione della garanzia a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, nonché l'espressa deroga all'art. 1957 c.c. consentono di concludere per la configurabilità delle garanzie prestate dagli attori come autonome rispetto al rapporto principale.

Invero, l'obbligo di pagare quanto chiesto in garanzia nonostante l'eventuale opposizione del debitore principale esclude l'esistenza di una fideiussione in cui il terzo garante risponde nei limiti ed alle condizioni del debitore principale ed ha la facoltà di opporre tutte le relative eccezioni.

Pertanto, le eccezioni poste a fondamento dell'atto di opposizione non possono dirsi fondate e devono essere rigettate.

Invero, l'autografia delle sottoscrizioni è stata accertata con C.T.U. mentre le ulteriori eccezioni, relative ad un presunto comportamento violativo delle regole della buona fede da parte della banca, oltre che sformite di qualsivoglia elemento probatorio, non sono idonee a paralizzare l'escussione della garanzia autonoma rispetto al rapporto principale. Infatti le tipiche eccezioni fideiussorie previste dagli articoli 1956 e 1957 c.c., sono escluse in presenza di un contratto autonomo di garanzia (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 10486 del 01.06.2004).

Deve essere rigettata anche l'opposizione presentata da socio la quale non ha sottoscritto alcun contratto di garanzia ma risponde dei debiti sociali in conformità a quanto statuito dall'art. 2304 c.c. in materia di società in nome collettivo.

In particolare la giurisprudenza della Suprema Corte interpreta questa disposizione nel senso che "il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito" (Corte di Cassazione, Sez. I, sen. n. 1040 del 16.01.2009).

Pertanto l'odierna opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza.

In merito a tale liquidazione, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., cent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa che può ricondursi a quello di € 183.394,85 secondo quanto dichiarato dagli attori.

Pertanto, fideiussori e socio sono condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 13.430,00 per compensi ed € 2.014,50 per spese generali, oltre IVA e CP A come per legge, in favore della convenuta.

Come noto la L. 69/2009 ha introdotto, al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., la possibilità per il giudicante di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.

Nel caso di specie appare meritevole di essere sanzionata la condotta di fideiussori che hanno disconosciuto firme in realtà autografe ed autentiche.

Detto comportamento ha determinato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto poi rivelatosi fondato.

Pertanto appare equo condannare fideiussori ad una sanzione pari all'importo dei compensi e delle spese generali già liquidate per un totale di € 15.444,50 in favore della convenuta.

### **P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo omissis/2010 emesso il 16.06.2010 dal Tribunale di Velletri;

condanna fideiussori e socio, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore della convenuta, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi ed € 2.014,50 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

condanna ai sensi dell'art.96, comma 3 c.p.c. fideiussori, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 15.444,50 in favore della convenuta.

Velletri, 13 giugno 2016

**Il Giudice**  
**dott. Daniele D'Angelo**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*